

## **Codice di Bruxelles per la condotta dei Public Affairs a livello internazionale 2007**

PREMESSO il Codice di Venezia del 1961 e il Codice di Atene del 1965 adottati dalla International Public Relations Association (IPRA), che specificano entrambi un impegno di condotta etica da parte dei relatori pubblici a livello internazionale;

PREMESSO che il Codice di Atene vincola i relatori pubblici al rispetto della Carta delle Nazioni Unite che riafferma “la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana”;

PREMESSO che il Codice di Atene vincola i relatori pubblici al rispetto dei principi e delle regole morali della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”;

PREMESSO che i Public Affairs rappresentano una disciplina adottata dai relatori pubblici;

PREMESSO che la condotta dei Public Affairs assicura alle autorità pubbliche l’esistenza fondamentale di una rappresentanza democratica;

il presente Codice di Bruxelles è un codice di condotta etica valido a livello internazionale per i relatori pubblici, professionisti che gestiscono i Public Affairs e interagiscono con le autorità pubbliche, compresi gli staff e i rappresentanti pubblici.

Nella condotta dei Public Affairs, i relatori pubblici si impegnano a rispettare i seguenti principi:

### **1. Integrità.**

Agire sempre con onestà e integrità in modo da ottenere la fiducia di coloro con cui si viene a contatto;

## 2. Trasparenza.

Essere aperti e trasparenti nel dichiarare nome, ente e interesse che si rappresenta;

## 3. Dialogo.

Instaurare le condizioni morali, psicologiche e intellettuali alla base del dialogo e riconoscere i diritti di tutte le parti coinvolte ad affermare le proprie argomentazioni e ad esprimere le proprie opinioni;

## 4. Attendibilità.

Prendere tutti i provvedimenti necessari a garantire la verità e l'attendibilità di tutte le informazioni fornite alle autorità pubbliche;

## 5. Falsità.

Non diffondere deliberatamente informazioni false o tendenziose, cercando in tutti i modi di evitare comportamenti anche involontari e correggendo tempestivamente eventuali atti di questa natura;

## 6. Inganno.

Non ottenere informazioni dalle autorità pubbliche con mezzi ingannevoli o disonesti;

## 7. Riservatezza.

Rispettare la natura riservata delle informazioni ricevute;

## 8. Influenza.

Non proporre o intraprendere azioni che costituirebbero un'influenza inopportuna sulle autorità pubbliche;

## 9. Tangenti.

Non offrire o dare, né direttamente né indirettamente, doni di natura finanziaria o di altra natura ai membri delle autorità pubbliche o ai rappresentanti pubblici;

## 10. Conflitto di interesse.

Evitare qualsiasi conflitto di interesse professionale e, laddove si dovesse verificare, renderlo noto alle parti interessate;

## 11. Lucro.

Non vendere a terzi a scopo di lucro copie di documenti ottenuti dalle autorità pubbliche;

## 12. Impiego.

Impiegare solo personale delle autorità pubbliche soggetto alle regole e alle esigenze di riservatezza di tali autorità.

## Sanzioni.

I relatori pubblici dovranno collaborare con gli altri membri per far rispettare il presente Codice e accettano di osservare e di contribuire all'applicazione delle procedure disciplinari dell'IPRA a fronte di eventuali violazioni del presente Codice.